



Statuto dell' Unione dei Comuni della "VALLE DEL TAMMARO"

<u>TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI</u>	5
<i>Art.1 - Oggetto</i>	5
<i>Art. 2 – Finalità</i>	5
<i>Art.3 - Obiettivi programmatici -</i>	5
<i>Art.4 - Principi e criteri generali di azione</i>	6
<i>Art.5 - Sede dell'Unione</i>	6
<i>Art.6 - Durata -</i>	7
<i>Art.7 - Scioglimento e Recesso -</i>	7
<i>Art.8 - Competenze -</i>	7
<i>Art.9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze -</i>	8
<u>TITOLO II ORDINAMENTO DI GOVERNO</u>	9
<i>ART.10 - Organi dell'Unione -</i>	9
<i>Art. 11 – Consiglio dell'Unione -</i>	10
<i>Art. 12 - Competenze dei consiglio dell'Unione -</i>	10
<i>Art.13 - Convocazione dei consiglio -</i>	11
<i>Art. 14 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio -</i>	12
<i>Art. 15 - Funzionamento dei Consiglio -</i>	12
<i>Art. 16 - Gruppi consiliari -</i>	13
<i>Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri -</i>	13
<i>Art.18 – Competenza della Giunta –</i>	14
<i>Art. 19 - Funzionamento della Giunta -</i>	14
<i>Art.20 - Presidente e Giunta dell'Unione -</i>	14
<i>Art.21 – Il Vice Presidente –</i>	14
<i>Art.22 - Competenze del Presidente –</i>	15
<i>Art.23 - Decadenza e revoca dei Presidente e della Giunta -</i>	15

<i>Art.24 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione –</i>	15
<i>Art.25 - Divieto di incarichi e consulenze -</i>	16
<i>Art.26 - Permessi, indennità -</i>	16
<i>Art.27- Regolamenti -</i>	16
<i>Art.28- Controllo sugli atti dell'Unione -</i>	16
<u>TITOLO III - PARTECIPAZIONE -</u>	16
<i>Art.29- Criteri generali -</i>	16
<i>Art.31- Sostanze, osservazioni, proposte -</i>	17
<i>Art.32- Referendum consultivo -</i>	17
<u>TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	18
<i>Art.33- Principi per l'organizzazione degli uffici -</i>	18
<i>Art.34- Personale dell'Unione -</i>	19
<i>Art.35- Stato giuridico e trattamento economico del personale -</i>	19
<i>Art. 36 – Direttore dell'Unione.</i>	20
<i>Art.37 - Forme di gestione -</i>	22
<i>Art.38- Collaborazione fra enti -</i>	22
<u>TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO</u>	23
<i>Art.39- Finanze dell'Unione -</i>	23
<i>Art.40- Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione -</i>	23
<i>Art.41- Attività finanziaria, bilancio e rendiconto -</i>	24
<i>Art.42- Revisione economico-finanziaria -</i>	24
<i>Art.43- Tesoreria -</i>	25
<u>TITOLO VI DISPOSIZIONE FINALI</u>	25
<i>Art.44 - Capacità normativa dell'Unione :inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili -</i>	25
<i>Art.45 - Verifica stato di attuazione dello Statuto-.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>TITOLO VII NORME TRANSITORIE</u>	25
<i>Art.46 - Costituzione -</i>	25
<i>Art.47- Atti regolamentari -</i>	25
<i>Art.48- Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi -</i>	26
<i>Art.49 - Affidamento del Servizio di Tesoreria -</i>	26
<i>Art.50 - Direttore Unione -</i>	26
<i>Art.51 Entrata in vigore -</i>	26

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, al sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione della Valle del Tammaro". Esso e' approvato unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie comunali.
2. L'Unione "Valle del Tammaro" e' composta dai Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Sepino - in seguito chiamata Unione e' costituita volontariamente, al sensi dell'art. 32 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Sepino.

Art. 2 - Finalità

1. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo
2. L'Unione secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e del presente statuto persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono. concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
3. L'Unione., con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi' contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede. per quanto di propria competenza. alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art.3 - Obiettivi programmatici -

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione.
 - a) migliorare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni e di ottimizzare le risorse economico- finanziarie, umane e strumentali esercitandoli in forme unificate;

- b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio - economico dell'area del Matese favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
- c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini assicurando un uso equo delle risorse;
- e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni.
- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggi della collettività.

Art.4 - Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, di impegni ed in genere di tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai dieci anni e che comunque dispongano espressamente in merito all'evenienza del suo anticipato scioglimento.

Art.5 - Sede dell'Unione

1. La sede dell'Unione inizialmente è istituita nel luogo indicato nell'atto costitutivo.
2. I suoi organi ed uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio che la delimita.
3. Presso la sede, la giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza e informativa tali atti andranno affissi anche negli albi pretori dei comuni dell'Unione.

Art.6 - Durata -

1. L'Unione ha una durata non superiore a dieci anni, trascorsi i quali i comuni stessi decidono, in base alla legislazione vigente, se prorogare, sciogliere la stessa.

Art.7 - Scioglimento e Recesso –

1. La proposta di scioglimento dell'Unione e' deliberata con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie comunali.
Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
Lo scioglimento dell'Unione avviene se e' deliberato da ciascuno dei Consigli Comunali dei comuni componenti l'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il recesso unilaterale dall'Unione di un singolo comune e' deliberato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati e determina lo scioglimento dell'Unione stessa se il recesso e' deliberato dalla metà più uno dei comuni partecipanti all'Unione.
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; le giunte comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo art. 34 - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.
5. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per comune, dal liquidatore e dal direttore dell'Unione-

Art.8 - Competenze -

1. Ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, in corrispondenza a quanto deliberato dal Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate all'Unione, in via di primo trasferimento, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi.
 - a) Servizi di nettezza urbana, di smaltimento dei rifiuti in genere e di tutela ambientale ed i relativi adempimenti burocratici;
 - b) Polizia Municipale ;
 - c) La realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale e, se del caso, la loro gestione (quali. ad esempio, impianti

- sportivi. case di riposo, biblioteche, centri di assistenza diurna. assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap;
- d) La progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete, e di gestione banche dati in comune;
 - e) La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni nonché la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale;
 - f) Servizi cimiteriali;
 - g) I servizi e le attività di prevenzione per i minori e le categorie sociali a rischio (tossico dipendenti, ecc.);
 - h) Collegio arbitrale per i procedimenti disciplinari riguardanti i dipendenti;
 - i) Manutenzione impianti di pubblica illuminazione;
 - l) Manutenzione del verde pubblico e strade comunali ;
 - m) Attività relative ai procedimenti espropriativi;

Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei Comuni al fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne ugualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accoglienza di tali spese è raggugliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

2. All'Unione i comuni possono attribuire le competenze all'esercizio di qualsiasi delle loro funzioni amministrative.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà, manifestatamente deliberata, la menzione del settore attribuito all'Unione con gli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale

Art.9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze -

1. Il trasferimento di ulteriori competenze, rispetto al precedente art.8, viene approvato con deliberazione dei Consigli Comunali.
2. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai comuni di norma entro il mese di ottobre con decorrenza dall'anno successivo. si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare

che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

3. Il trasferimento delle competenze amministrative può essere deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione anche limitatamente ad una parte delle funzioni e dei servizi indicati nel precedente articolo 8. Dal trasferimento possono essere esclusi solo le funzioni ed i servizi che i Comuni abbiano già affidato a terzi ed esclusivamente fino alla data di scadenza dell'affidamento;
4. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
5. Il Comune che cura il procedimento di trasferimento, se del caso, è obbligato a risolvere tutte le trascrizioni le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi
Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.
6. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia, protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del comune che l'ha inoltrata.
7. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 7, con esclusione del liquidatore.

TITOLO II ORDINAMENTO DI GOVERNO

ART.10 - Organi dell'Unione -

1. Sono organi dell'Unione:
 - Il Consiglio
 - La Giunta
 - Il Presidente.

Art. 11 – Consiglio dell’Unione -

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all’Unione e, pertanto, ne è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all’Unione.
3. Ogni Comune aderente, sarà rappresentato nel consiglio dell’Unione dal Sindaco e due consiglieri comunali, di cui uno espressione della minoranza.
4. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale.
5. Il Consiglio dell’Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei comuni facenti parte; qualora si proceda ad elezioni amministrative nei due terzi dei comuni partecipanti, il Consiglio dell’Unione viene rinnovato nella sua interezza.
6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
8. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione vanno presentate alla Segreteria dell'Unione e sono immediatamente esecutive e irrevocabili.

Art. 12 - Competenze dei consiglio dell'Unione -

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il consiglio dell'Unione competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali.
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) i regolamenti dei servizi;
 - c) i programmi. le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni con la provincia, con la comunità montana, con comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali. l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, 9 l'istituzione e

- l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- f) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - h) la determinazione dei contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
 - i) gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio;
 - j) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni.
 4. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza, a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.
 5. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

Art.13 - Convocazione dei consiglio -

1. Il Consiglio e' convocato:
 - su iniziativa del Presidente;
 - su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri,
 - su richiesta della Giunta.
2. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta. nell'avviso devono essere indicati anche il luogo. il giorno e l'ora della riunione.

3. Il Presidente e' tenuto a convocare il consiglio dell'unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalit  stabilite dal presente articolo
4. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione', per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
5. Nel casi d'urgenza,   sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare. sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.
6. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante lettera raccomandata o fax o telegramma oppure da dichiarazione dei dipendente comunale che svolge funzioni di messo;
7. L'elenco degli oggetti da trattare e' pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.
8. La seconda convocazione potr  avere luogo lo stesso giorno o in un giorno successivo diverso da quello della prima.

Art. 14 - Validit  delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio -

1. Il Consiglio e' validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione. e' necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.
3. Le deliberazione del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 15 - Funzionamento dei Consiglio –

1. Il Consiglio dell'Unione   presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco in cui ha sede l'Unione entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tutte le designazioni dei componenti effettuate a norma del terzo comma del precedente articolo 11.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
4. Le votazioni avvengono, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
5. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, ne' possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno (sessione ordinaria), per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.
7. I consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado, di detta astensione e' dato atto nel verbale della seduta.
8. In caso di incompatibilità o assenza del presidente e del vicepresidente presiede l'assessore più anziano di età.

Art. 16 - Gruppi consiliari -

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione al direttore dell'Unione.
2. I Consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.
3. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo. Nelle more della nomina, e' considerato capogruppo il consigliere più anziano di età.

Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri -

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
3. Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie contro deduzioni.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali contro deduzioni dell'interessato, l'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina perché il rispettivo consiglio lo provveda alla sostituzione.
6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dal consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza. Il presente articolo non si applica ai Consiglieri dell'Unione che rivestono la carica di Sindaco.

Art.18 – Competenza della Giunta –

1. La Giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio al fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento. orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida al singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti,, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dallo stesso Presidente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativo e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente, del Direttore e dei dipendenti, ai quali siano state attribuite funzioni di responsabili di servizio.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta -

1. La Giunta si riunisce su convocazione del presidente., ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
2. La seduta e' valida in presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art.20 - Presidente e Giunta dell'Unione -

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal consiglio nella prima seduta tra i Sindaci aderenti all'Unione;
2. Il Presidente nomina i membri della Giunta tra cui il Vice presidente.Gli assessori devono essere nominati fra i consiglieri dell'Unione, in un numero massimo come previsto dalla legge per i Comuni aventi lo stesso numero di abitanti dell'Unione.Compatibilmente con tale limite massimo dovrà essere garantita a ciascun Comune dell'Unione la rappresentanza in Giunta, fermo restando la possibilità di scegliere i rimanenti assessori anche al di fuori dei Consiglieri dell'Unione ma comunque tra i Consiglieri eletti in ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione;
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del presidente e degli Assessori;

Art.21 – Il Vice Presidente –

1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanee o, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata al sensi di legge.

2 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.22 - Competenze del Presidente –

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

1 - Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

2 - Il Presidente promuove ed assume iniziative in ordine agli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla Normativa vigente.

3 - Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie, la delega e' riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art.23 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta -

1- Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intera giunta.

2 - Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.

3 - La mozione e' sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta: deve contenere, inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente .

4- La mozione e' messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla data della sua presentazione.

5 - L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo Presidente proposto.

Art.24 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1 - Nel casi in cui si verificano cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di Componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il consiglio dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art.25 - Divieto di incarichi e consulenze -

1- Al Presidente , agli Assessori, al Consiglieri e al Direttore dell'Unione e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art.26 - Permessi, indennità -

1- Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri si applicano le norme previste dal Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art.27- Regolamenti -

- 1- L'Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 2 - I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati per quindici giorni al soli fini conoscitivi. all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.

Art.28- Controllo sugli atti dell'Unione -

1 - Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE -

Art.29- Criteri generali -

- 1 - L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
- 2 – A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente regolamento, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3 – L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del

patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Art.30- Consultazioni -

- 1 - Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque a grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare, e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenere conto in sede deliberante.
- 2 - Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, la comunità montana, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria. altre associazioni, esperti.

Art.31- Istanze, osservazioni, proposte -

- 1 - I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni., le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze., osservazioni e proposte scritte su. questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
- 2 - Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
- 3 - I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art.32- Referendum consultivo -

- 1 - Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.
- 2 - L'indizione del referendum può essere richiesta:
 - dal Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - dal venti per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, purchè in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto che

deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.

- 3 -Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre a referendum.
- 4 - Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
- 5 -Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati
- 6 -Il referendum e' considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
- 7 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.33- Principi per l'organizzazione degli uffici -

- 1 - L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.
- 2 -L'organizzazione degli uffici e dei servizi e' improntata, secondo criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi.
- 3 - Gli organi elettivi, al sensi delle norme indicate nel titolo 11, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.
- 4 - L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
- 5 - A tal fine, l'unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività,

secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali, posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

- 6 - Per la semplificazione dell'azione amministrativa provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante nazionalizzazione delle unità operative.
- 7 - Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinano le funzioni attribuite ai responsabili dei servizi.

Art.34- Personale dell'Unione -

- 1 - L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a) la dotazione organica del personale, distinto in:
 - convenzionato con i comuni,
 - comandato dai comuni;
 - proprio;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2 - L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti, può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli comuni aderenti, che disciplinano i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
- 3 - Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Unione e i comuni a norma dell'art.30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.
- 4 - L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
- 5 - Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.

Art.35- Stato giuridico e trattamento economico del personale -

- 1 - Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 2 - L'Unione informa i dipendenti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

Art. 36 – Direttore dell'Unione

1. Il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare il Direttore:

a)-concorrere a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;

b)-coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;

c)-elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;

d)-coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.

2. L'incarico di Direttore può essere affidato dalla Giunta ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato, al Segretario dell'Unione o ad un Segretario di un Comune aderente all'Unione. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.

Art. 37 -Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione sentiti i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di

Segretario sono affidate al Segretario Comunale del Comune in cui si svolge la seduta oppure di altro Comune aderente.

2. Il Segretario, oltre i compiti spettantigli per legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nella attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, ed a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento dell'attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.

3. Salve le competenze di legge, il Segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.

4. Il Segretario esercita inoltre le funzioni attribuitegli a norma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

5. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente regolamento o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare. Ove determinato nella delibera che la indice, presiede le commissioni della gara di particolare complessità e comunque di concorso per l'assegnazione dei posti di livello pari a quelli apicali propri dell'Amministrazione, ivi predisponendone i relativi bandi e conseguenti atti specificativi.

6. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di assenza o impedimento.

7. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.

Art.38 - Forme di gestione -

1 - L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art 3 commi 4, 5 e 7 e dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990.n. 142 e secondo quanto disposto dagli articoli 22 e 23 della stessa legge

Art.39- Collaborazione fra enti -

- 1 - L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
- 2 - In tal senso, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti di mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3 - Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti.
- 4 - L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi, tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
- 5 - Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascuno ente.

- 6 - L'Unione può stipulare con la comunità montana, con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- 7 - Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nell'art.11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.40- Finanze dell'Unione -

- 1 - L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2 - L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge. con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
- 3 - Ai sensi dell'art. 3, comma 2.del D.Lgs.n.77 del 1995,11 servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più Comuni.
- 4 - La finanza locale dell'Unione e' costituita da:
- contributi erogati dallo Stato
 - contributi erogati dalla regione
 - contributi erogati dall'amministrazione provinciale
 - contributi erogati dalla comunità montana',
 - trasferimenti operati dai comuni componenti,,
 - tasse e diritti per servizi pubblici,
 - risorse per investimenti,
 - altre entrate.

Art.41- Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione -

- 1 - L'Unione introita tasse. tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
- 2 - Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni e' determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione, ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche, relative ai singoli servizi.

La spesa a carico di ogni singolo comune è costituita di una parte (A) calcolata in rapporto al numero degli abitanti e di una parte rimanente (B) calcolata su dati di bilancio:

A: quota per abitante prefissata annualmente dal Consiglio dell'Unione.

B: e' determinato in percentuale stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio dell'Unione, calcolata sui primi tre titoli del bilancio dei comuni aderenti, esclusi i trasferimenti speciali e le poste compensativi delle spese.

I dati su cui calcolare le quote saranno desunte dall'ultimo bilancio a provato. E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

Art.42- Attività finanziaria, bilancio e rendiconto -

- 1 - L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni
- 2 - Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3 - Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 4 - L'Unione delibera entro i termini previsti per i Comuni, cori i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionare, il bilancio di previsione per danno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità' e del pareggio economico e finanziario.
- 5 - I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto. secondo le modalità e le disposizioni vigenti per i Comuni.
- 6 - Il bilancio e il rendiconto sono deliberati dal consiglio dell'Unione cori il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
- 7 - Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione dei servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art.153 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.43- Revisione economico-finanziaria -

- 1 - La revisione economico-finanziaria dell'Unione è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio dell'Unione di Comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2, dell'art. 234 del D.Lgs. 267/00.

- 2 - Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art.239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n267, in particolare, il revisore referente esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora cori il consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verificare di cassa cori scadenza trimestrale.
- 3 - Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dai revisori dei comuni aderenti.

Art.44- Tesoreria -

- 1 - Il servizio di tesoreria dell'Unione e' svolto, ai sensi di legge e del regolamento di contabilità, da un istituto cassiere sulla base di apposita convenzione.

TITOLO VI DISPOSIZIONE FINALI

Art.45 - Capacita' normativa dell'Unione inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili -

- 1 - L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacita' normativa rimessa dalla legge ai Comuni
- 2 - Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normativa comunali deputate a regolarne la disciplina.
- 3 - La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.
- 4 - Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normativa comunali sopravvissute.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

Art.46 - Costituzione -

- 1- L'Unione e' costituita a seguito dell'elezione dei suoi organi
- 2 - La nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'Unione avviene contestualmente all'approvazione dei presente regolamento.

Art.47- Atti regolamentari -

- 1 - Sino all'emanazione, di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune in cui ha sede l'Unione stessa, in quanto compatibili al presente statuto ed il suo Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente statuto.
- 2 - La Giunta e' incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.
- 3 - Fino all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-finanziario del Comune sede dell'Unione, provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione. con cadenza trimestrale, e la trasmette al Presidente dell'Unione.

Art.48- Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi -

- 1 - Il Consiglio approva il primo bilancio preventivo, nonché lo schema organizzativo dell'ente, entro 90 giorni dal proprio insediamento.
- 2 - I Comuni, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali, individuano entro ottobre con decorrenza dell'anno successivo le funzioni ed i servizi che intendono delegare all'Unione, fra quelli elencati all'art.8 del presente regolamento.

Art.49 - Affidamento dei Servizio di Tesoreria -

- 1 - Il Servizio di Tesoreria e' affidato, nelle more di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. al miglior offerente. previa trattativa privata, esperita fra gli Istituti cassieri dei comuni che costituiscono l'Unione.

Art.50 –Pari opportunità -

L'Unione attua le opportune iniziative al fine di assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi sia nella composizione del Consiglio che in quella della Giunta.

Art.51 Entrata in vigore -

I presente statuto è pubblicato e diventa esecutivo secondo le modalità previste per le modifiche statutarie comunali..